

Al vaglio della Corte costituzionale la cessazione dei rapporti del minore con la famiglia di origine a seguito della dichiarazione di adottabilità

Eleonora Reggiani

SOMMARIO: *1. Il procedimento davanti alla Corte di cassazione e le richieste del Procuratore generale. - 2. L'impossibilità di una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 27 l. n. 184 del 1983. - 3. La necessità di sollevare la questione di legittimità costituzionale. - 4. La non manifesta infondatezza della questione. - 5. La visione d'insieme del giudice di legittimità. - 6. Il mutamento di prospettiva affidato alla Corte costituzionale.*

1. Il procedimento davanti alla Corte di cassazione e le richieste del Procuratore generale

In un giudizio promosso per la dichiarazione di adottabilità di due minori, la cui madre era stata uccisa dal marito, dichiarato decaduto dalla responsabilità genitoriale, la Corte d'appello ha ritenuto che la migliore soluzione, nell'interesse dei minori, fosse dichiarare lo stato di adottabilità, in modo tale da consentire l'inserimento di questi ultimi in una nuova famiglia, mantenendo, tuttavia, le relazioni con la nonna materna (con la quale i minori conservavano un relazione significativa) e con alcuni familiari del ramo paterno (che avevano mostrato affetto verso i bambini e facevano parte della loro storia personale), anche in funzione dell'elaborazione del trauma subito, secondo tempi e modalità da determinare per il tramite dei servizi territoriali.

Avverso tale decisione hanno proposto ricorso per cassazione il prozio e gli zii paterni dei minori ed anche il Procuratore generale presso la Corte d'appello. Riuniti e poi separati i procedimenti, il ricorso dei parenti dei minori è stato dichiarato inammissibile, mentre quello del Procuratore generale presso la Corte è stato sospeso nell'attesa della decisione della questione di legittimità costituzionale sollevata (Cass., Sez. 1, Ordinanza interlocutoria n. 230 del 05/01/2023).

In particolare, con l'impugnazione proposta, il Procuratore generale presso la Corte d'appello ha dedotto la violazione degli artt. 7 e ss. e 44 e ss. della l. n. 184 del 1983, ritenendo che la Corte d'appello avesse illegittimamente innestato sull'adozione legittimante le caratteristiche proprie dell'adozione mite, nella parte in cui era stata prevista la conservazione dei legami con la famiglia di origine, nonostante l'espressa previsione contraria contenuta nell'art. 27 l. n. 184 del 1983.

Il ricorso è però stato notificato tardivamente, sicché, a fronte dell'inammissibilità dell'impugnazione, il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha chiesto, in via principale, che la Corte affermasse *ex art. 363 c.c.* il principio secondo cui l'assolutezza del divieto contenuto nell'art. 27 l. cit. può fare salvo "il superiore interesse del minore" a non recidere il legame con i familiari d'origine, ove ciò si riveli necessario. In via gradata, ha sollecitato la rimessione della questione alla Corte costituzionale.

Secondo il Procuratore generale presso la Corte di cassazione, infatti, la questione era particolarmente importante non solo per la novità della stessa ma anche per la preminente esigenza di regolare un settore nevralgico della vita sociale (gli orfani dei femminicidi come orfani "speciali"), nel quale vengono in gioco i diritti fondamentali della persona minore di età che ha vissuto gravi traumi emozionali e che, a seguito dell'adozione piena, oltre a perdere entrambe le figure genitoriali, vede reciso ogni legame con le famiglie di origine.

2. L'impossibilità di una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 27 della legge n. 184 del 1983

La Suprema Corte, pur condividendo la valutazione relativa alla rilevanza nomofilattica della questione, ha ritenuto di non potere affermare alcun principio di diritto in base ad una semplice lettura costituzionalmente orientata dell'art. 27 l. n. 184 del 1983, evidenziando che tale articolo – pur essendo collocato nel Capo della l. cit., dedicato alla dichiarazione di adozione, e non in quello che disciplina la dichiarazione di adottabilità – fissa, al comma 3, una regola che imprime all'adozione piena un tratto peculiare, conseguente alla valutazione di totale inadeguatezza dei genitori e dei parenti fino al quarto grado, che si

propongano come figure vicarianti, ponendo la genitorialità adottiva come pienamente sostitutiva di quella biologica.

Secondo la Corte di cassazione, la formulazione non lascia spazio interpretativo ad un'applicazione che possa escludere, al momento della dichiarazione di adottabilità, ogni contatto con la famiglia di origine in vista del perseguimento dell'effettivo interesse del minore.

Nell'adozione piena, infatti, la recisione dei legami con la famiglia biologica ha carattere assoluto, in quanto il legislatore – con una valutazione *a priori* e conseguente all'accertato stato di abbandono – ha ritenuto che solo la cancellazione della famiglia di origine possa garantire la realizzazione della piena tutela del minore, senza lasciare spazio ad una valutazione di ciò che effettivamente corrisponde al suo concreto interesse.

In altre parole, una volta presa la strada dell'adozione piena, alla famiglia di origine, ritenuta inidonea, si sostituisce interamente quella di accoglienza, venendo meno non solo i rapporti giuridici del minore con la famiglia biologica (esclusi i divieti matrimoniali), ma anche quelli di fatto, verificandosi, per mezzo dell'adozione, una “nuova nascita” del fanciullo.

La Corte di cassazione ha evidenziato che questa impostazione iniziale è stata, in parte, temperata dal legislatore con la riforma introdotta dalla l. 149 del 2001, che ha sancito il dovere dei genitori adottivi di informare il figlio con le modalità ritenute più opportune di tale sua condizione, attribuendo al figlio adottivo il diritto all'informazione da esercitare alle condizioni e nei termini disciplinati dall'art. 28, commi 5 e 6, l. n. 184 del 1983.

La stessa Corte ha anche rilevato che la necessità di non escludere o cancellare il passato nella costruzione dell'identità e della personalità del minore (come garantito, in particolare, dall'art. 2 Cost. e dall'art. 8 CEDU) ha dato il via alla diffusione di forme e modelli adottivi che, basati su un'interpretazione estesa dell'art. 44, comma 1, lett. d), l. n. 184 del 1983, si sottraggono a quella soluzione di continuità che il legislatore del 1983 aveva voluto realizzare con il modello dell'adozione piena.

Secondo il giudice di legittimità, dunque, l'inderogabilità della recisione dei legami con la famiglia di origine, intesa come tratto distintivo dell'adozione piena rispetto ai modelli adottivi previsti dall'art.

44 l. n. 184 del 1983, non costituisce sempre la soluzione preferibile per il minore, anche quando non sussistono le condizioni per intraprendere un percorso adottivo diverso da quello che conduce a questa scelta. Ritenere, come previsto nell'art. 27 l. cit., il modello dell'adozione piena incompatibile con la conservazione di legami con il nucleo familiare e parentale di origine (da definirsi nel contenuto e nel tempo secondo il monitoraggio disposto dal giudice specializzato) può non corrispondere in talune situazioni all'interesse del minore e finisce per attribuirgli una tutela ingiustificatamente inferiore a quella che potrebbe avere, ove il divieto non fosse vigente, con un effetto di discriminazione conseguente all'impossibilità di accedere a forme di adozione mite a causa della mancanza di effettive figure vicarianti.

In altre parole, la Corte di cassazione ha rilevato che, anche in presenza di una situazione di abbandono, la recisione definitiva dei legami con la famiglia di origine, previsto dal legislatore senza la possibilità di alcuna verifica in relazione alla concreta situazione, può non essere il modo adeguato per tutelare l'interesse del minore.

Ma, come sopra evidenziato, il giudice di legittimità ha rilevato che l'adozione piena, così come disciplinata, non tollera il mantenimento dei rapporti del minore con la famiglia di origine, così ritenendo impossibile un'operazione meramente ermeneutica.

3. La necessità di sollevare la questione di legittimità costituzionale

Una volta ravvisata l'impraticabilità di una *reductio ad legitimitatem* mediante un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 27 l. n. 184 del 1983, la Corte ha ritenuto rilevante la questione di legittimità costituzionale, in quanto necessaria per l'enunciazione del principio di diritto *ex art. 363, comma 3, c.p.c.*

La Corte di cassazione si è, infatti, posta in linea con una precedente ordinanza interlocutoria delle Sezioni Unite, secondo la quale la rilevanza della questione di legittimità costituzionale può essere affermata dalla Corte di cassazione anche quando la norma denunciata sia destinata a trovare applicazione nell'enunciazione del principio di diritto ai sensi dell'art. 363, comma 3, c.p.c., in quanto la funzione nomofilattica sottesa alla pronuncia nell'interesse della legge non si esaurisce nella dimensione statica della legalità ordinaria, sussistendo,

anzi, il potere-dovere del giudice di legittimità di provocare l'incidente di costituzionalità ai fini dell'enunciazione del principio di diritto (Cass., Sez. U, Ordinanza interlocutoria n. 20661 del 01/10/2014).

Anche la Corte costituzionale è giunta alle stesse conclusioni (Corte cost., sentenza 25 giugno 2015, n. 119), evidenziando che, ai fine della valutazione della rilevanza della questione, non è di ostacolo l'astrazione del giudizio *a quo* rispetto alla composizione degli interessi sostanziali in esso fatti valere, poiché è indubitabile che l'enunciazione del principio di diritto attiene alla funzione giurisdizionale della Corte di cassazione, essendo pertanto chiaro che non è modificato il modello incidentale del controllo di legittimità, in quanto necessario alla enunciazione del principio di diritto stesso.

4. La non manifesta infondatezza della questione

La legittimità costituzionale dell'art. 27, comma 3, l. n. 184 del 1983 nella parte in cui stabilisce che con l'adozione cessano i rapporti dell'adottato con la famiglia di origine (salvi i divieti matrimoniali) - senza consentire alcuna valutazione in concreto del preminente interesse del minore a conservare tali rapporti con i parenti entro il quarto grado (previsti dall'art. 10, comma 2, l. cit.), sia pure disciplinati in base a tempi e modi stabiliti dal giudice - è posta seriamente in dubbio dalla Corte di cassazione in riferimento agli artt. 2, 3, 30 e 117 Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 8 CEDU, agli artt. 3 e 21 della Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 21 novembre 1989 (ratificata con l. n. 176 del 1991), e all'art. 24 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea.

Come sopra evidenziato, secondo la Corte di cassazione, i modelli di genitorialità adottiva sono predeterminati in modo rigido dalla l. n. 184 del 1983, sia in relazione alle condizioni di accesso che in relazione agli effetti del conseguimento dello *status* filiale. Ma, nel tempo, la tutela del preminente interesse del minore, così come affermata nella Convenzione di New York (artt. 3 e 21) e successivamente riprodotta nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (art. 24), oltre che in numerose norme di recente introduzione di diritto interno (ad esempio, l'art. 337 *octies* c.c.), da *ratio* conformatrice del sistema legislativo di tutela dei minori, interamente inverata attraverso il

paradigma normativo, predeterminato e astratto, si è sempre più connotata come criterio guida nelle decisioni concrete da assumere in tutti i casi in cui siano coinvolti minori.

Questa specifica attitudine, secondo il giudice di legittimità, mal si concilia con un sistema normativo che non presenta margini di flessibilità, quale è il sistema dell'adozione piena, ove l'art. 27, comma 3, l. n. 184 del 1983, impedisce di valutare in concreto il preminente interesse del minore a seguito della dichiarazione di adottabilità, che determina la cessazione dei rapporti con la famiglia di origine.

La Corte di cassazione ha, così, ricordato come l'attenzione all'effettivo interesse del minore abbia condotto la giurisprudenza di legittimità alla consapevolezza dell'impossibilità di dichiarare lo stato di adottabilità – dovendo essere valutato un regime di affidamento familiare o un modello adottivo mite, costruito intorno alla figura disciplinata dall'art. 44, comma 1, lett. d), l. n. 184 de 1983 – nei casi in cui, all'esito delle indagini espletate, risulti che la cessazione di ogni legame del minore con i genitori o il genitore biologico arrecherebbe un pregiudizio al minore stesso, sussistendo un forte e continuativo legame, nonostante le carenze in campo educativo ed assistenziale. In tali ipotesi, il modello rigido dell'adozione piena è stato ritenuto incapace di contenere la complessità della condizione del minore e, per questa ragione, causa di pregiudizio al suo sviluppo psicofisico, dovuto a distacchi o lontananze traumatiche (sull'adozione mite, v. Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 3643 del 13/02/2020; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 1476 del 25/01/2021; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 35840 del 22/11/2021; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 21024 del 01/07/2022).

La menzionata Corte ha ritenuto che la stessa attenzione all'interesse del minore impone di sottoporre al vaglio di costituzionalità la disciplina dell'adozione, per il caso in cui non sia praticabile una strada diversa dall'adozione piena, ma l'inderogabile rescissione dei legami con l'intero nucleo parentale, così come delineato dall'art. 10, comma 2, l. n. 184 del 1983, possa non essere conforme all'interesse superiore del minore stesso.

Un esempio calzante è dato proprio dal caso di specie, ove i bambini hanno subito la perdita immediata ed improvvisa del rapporto con entrambi i genitori a causa di una vicenda tragica ed inemendabile.

In tale ipotesi, la relazione con i genitori non ha margini di recuperabilità (un genitore è stato ucciso dall'altro che, totalmente inadeguato a svolgere il ruolo di genitore, è stato dichiarato decaduto dalla responsabilità genitoriale) e non sono state rinvenute figure in grado di svolgere le funzioni vicarianti. Il ricorso alla dichiarazione di adottabilità è stato inevitabile. Eppure, all'esito degli accertamenti compiuti, sono stati individuati familiari che avevano instaurato una relazione affettiva significativa con il minore e che avrebbero potuto essere di supporto per l'elaborazione del trauma subito.

La coerenza della norma dell'art. 27, comma 3, l. cit., nella parte in cui determina la rottura di ogni rapporto del minore con i componenti della famiglia di origine, con il quadro costituzionale di riferimento, nei termini sopra indicati, è dalla Corte di cassazione messa seriamente in dubbio, ravvisando la necessità che, nell'interesse del minore, debba essere lasciata al giudice minorile la possibilità di indagare in concreto se la definitiva recisione dei legami con i nuclei familiari di origine, all'interno dei quali il minore abbia vissuto la relazione con i propri genitori, sia una soluzione che corrisponda al suo interesse o rechi ad esso pregiudizio.

Come sopra anticipato, secondo il giudice di legittimità, l'inderogabilità dell'art. 27, comma 3, l. n. 184 del 1983, escludendo questa possibilità, contrasta con gli artt. 2 e 3 Cost., da leggersi unitamente all'art. 30 e 117 Cost., con riferimento all'art. 8 CEDU, agli artt. 3 e 21 della Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 21 novembre 1989 e ratificata con l. n. 176 del 1991, e all'art. 24 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea.

In particolare, il contrasto con l'art. 2 Cost. è ravvisato perché la disposizione non consente di mettere in campo tutte le energie affettive e relazionali (ove ritenute produttive di benefici all'esito di rigoroso accertamento giudiziale), che possono contribuire allo sviluppo equilibrato della personalità di minori, i quali hanno subito deprivazioni affettive di particolare gravità ed impatto traumatico.

Il contrasto con l'art. 3 Cost. è prospettato in ragione dell'ingiustificata disparità di trattamento con gli altri modelli di genitorialità adottiva, previsti dall'art. 44 l. n. 184 del 1983, per i quali non è normativamente prevista la recisione dei legami con i nuclei

familiari di origine, pur essendo - anche grazie ad un recente intervento della Corte Costituzionale (Corte cost., sentenza 23/02/2022, n. 79) - i diritti del minore all'interno della nuova famiglia sostanzialmente equiparata a quelli previsti per il caso di adozione piena.

Il contrasto con l'art.117 Cost., in relazione all'art. 8 CEDU, è ritenuto in ragione della costante ed univoca inclusione nell'ambito del "diritto alla vita familiare del minore" del diritto a non vedere recisi i legami con il nucleo familiare di origine, quando ciò sia coerente con il perseguimento del suo preminente interesse, da accertarsi in relazione alla natura ed effettività delle relazioni instaurate prima della legittima dichiarazione di adottabilità¹, nonché del suo diritto alla vita privata, ove la provenienza geopolitica e culturale del contesto familiare originario costituisca, come nel caso di specie, un profilo non cancellabile della identità personale del minore stesso.

Infine, il contrasto con l'art. 117 Cost, in riferimento agli artt. 3 e 21 della Convenzione sui diritti del fanciullo e l'art. 24 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, è riferito alla centralità che la valutazione del preminente interesse del minore assume nelle citate disposizioni, con riferimento al contesto familiare ed affettivo di riferimento.

5. La visione d'insieme del giudice di legittimità

La Corte di cassazione, nell'ordinanza in esame, ha preso atto che la giurisprudenza ha da tempo intrapreso il percorso di avvicinamento delle norme in tema di adozione, fondate su un sistema sostanzialmente monista (con il microsistema delle adozioni in caso particolare in posizione marginale rispetto all'adozione legittimante), ad un sistema pluralistico che, valorizzando proprio le aperture normative dell'adozione in casi particolari, sia capace di adeguare i modelli di genitorialità adottiva alla molteplicità delle nuove situazioni che vengono ad emersione giurisprudenziale, sia che si tratti di situazioni legate ad una condizione di carenza di cure o di semiabbandono del minore, sia che si tratti di nuovi modelli di genitorialità sociale (coppie omoaffettive)

¹ (Corte EDU, 21/01/2014, Zhou c. Italia; Corte EDU, 18/07/2019, R.V. ed altri c. Italia; Corte EDU, 01/04/2021, A.I. c. Italia; Corte EDU, 23/06/2020, Omorefe c. Spagna; Corte EDU, 07/09/2020, Pedersen ed altri c. Norvegia; Corte EDU, 28/04/2020, Fiagbe c. Italia; Corte EDU, 10/09/2019, Strand Lobben c. Norvegia

cui dare riconoscimento e tutela.

In tale quadro, ben si colloca anche la pronuncia della Corte costituzionale che - dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 55 l. n. 184 del 1983, ove, mediante rinvio all'art. 300, comma 2, c.c. prevede che l'adozione in casi particolari non induce alcun rapporto civile tra l'adottato e i parenti dell'adottante (Corte cost., sentenza 23/02/2022, n. 79) - ha eliminato quasi interamente le differenze di tutela tra i diversi modelli adottivi.

Il percorso descritto mira a realizzare uno statuto omogeneo dei diritti del minore, che eviti pregiudizievoli differenze di trattamento, per il solo fatto che sia stata scelta una forma di adozione diversa dall'altra.

In tale quadro, la Corte di cassazione ha rilevato che manca un ulteriore tassello al consolidamento di un sistema di tutela realmente uniforme del minore, in assenza del quale risultano violati i paradigmi costituzionali sopra illustrati. Occorre rimuovere la rigidità e la assolutezza delle conseguenze della dichiarazione di adozione (legittimante) in relazione alla cessazione dei rapporti con la famiglia di origine, intesa, con riferimento all'adozione piena, non solo in senso nucleare (i genitori od il genitore biologico) ma anche con riferimento ai parenti entro il quarto grado con il quale il minore abbia avuto rapporti significativi (art. 10, comma 2, l. n. 184 del 1983).

Secondo il giudice di legittimità, la concreta valutazione del preminente interesse del minore anche in condizioni di particolare criticità, da svolgersi all'esito di un esame accurato del contesto familiare, può condurre, anche quando si decida per il modello più radicale di genitorialità adottiva, a dover preservare la continuità relazionale, nei limiti imposti dalle esigenze del caso concreto, con i parenti entro il quarto grado, pur se ritenuti inidonei a svolgere un'effettiva funzione vicariante, ove la definitiva recisione di tutti i legami risulti pregiudizievole per lo sviluppo della personalità del minore.

6. Il mutamento di prospettiva affidato alla Corte costituzionale

Come sopra evidenziato, il minore è considerato adottabile solo se si accerta l'inidoneità definitiva del nucleo familiare di origine a offrire al minore un ambiente di crescita adeguato.

Nel disegno originario della l. n. 184 del 1983, a seguito dell'adozione – e già con la dichiarazione di adottabilità (come spiegato dalla Corte di cassazione) – i rapporti giuridici (tranne i divieti matrimoniali) e quelli di fatto del minore con la famiglia di origine devono venire meno: per mezzo dell'adozione si verifica una “nuova nascita” del fanciullo e la famiglia di accoglienza si sostituisce in tutto a quella di origine.

Nel corso degli anni ha, tuttavia, iniziato ad affermarsi l'idea che in determinate situazioni possa rispondere all'interesse del minore la conservazione dei contatti con alcune figure affettive significative precedenti all'adozione (per esempio i nonni che, per ragioni anagrafiche o di salute, non possono offrire al minore un ambiente di crescita adeguato e quindi non possono evitarne la dichiarazione di adottabilità, ma che hanno comunque con il minore un rapporto affettivo significativo).

In alcuni casi, tra opinioni discordi e aspre critiche, i Tribunali per i minorenni hanno attuato forme di adozione piena ma “aperta”. La Corte di cassazione ha, tuttavia, evidenziato come tale soluzione si riveli una forzatura, non essendo consentita dal sistema normativo come attualmente vigente.

La Corte EDU non solo ha avallato, ma ha addirittura sollecitato, in vario modo, il superamento della concezione della discontinuità dei legami con la famiglia di origine come elemento necessario alla protezione di un minore, che non può trovare nella stessa un luogo idoneo alla sua crescita.

In sintesi, rispetto al tempo in cui è stata adottata la legge sull'adozione, è oggi mutato il modo in cui l'ordinamento guarda al minore, la visione è meno standardizzata e più attenta ai particolari della sua vita e delle sue relazioni personali e familiari, al fine di tutelare, nella particolare fattispecie, il suo effettivo e superiore interesse.

Si è compreso che, anche quando il bambino versa in uno stato di abbandono, perché è orfano o i genitori sono irreversibilmente inadeguati, pur mancando in famiglia persone che possano svolgere la funzione vicariale, non sempre basta “prenderlo e spostarlo” in un nuovo contesto familiare, recidendo ogni legame con il passato, per tutelare il suo primario interesse e dargli la possibilità di una crescita sana e il più

possibile felice.

Il minore, anche se in formazione, è comunque una persona, che, in modo più o meno definito (a seconda di tante variabili, quali, ad esempio, l'età e il vissuto personale), ha specifiche "caratteristiche" che derivano dalla sua appartenenza a quella particolare famiglia (connotata per razza, lingua, cultura, religione, tradizioni, usanze ecc...) ed è inserito in una rete di "relazioni" personali e affettive, che contribuiscono alla definizione della sua identità.

Ove non siano pregiudizievoli alla sua crescita, occorre "rispettare e custodire" tali caratteristiche e relazioni. Lo impone la Costituzione (art. 2 e 3) e la CEDU (art. 8).

D'altronde, proprio nell'ottica della conservazione degli affetti, e in risposta alle indicazioni provenienti dalla Corte EDU sul diritto al rispetto della vita familiare (Corte EDU, 27 aprile 2010, Moretti e Benedetti c/Italia), sia pure in ambito diverso, è stata adottata la l. n. 173 del 2015, contenente un complesso di norme volte a ridefinire il rapporto tra il procedimento adottivo e l'istituto dell'affidamento familiare, al fine di tutelare il "diritto" dei bambini e delle bambine in affidamento familiare alla continuità affettiva con gli affidatari. La legge, in particolare, consente, in presenza di determinati presupposti, di mantenere le relazioni tra affidatari e minore, anche quando quest'ultimo ritorni nella famiglia di origine, o sia successivamente affidato a terzi, ovvero venga adottato da altre persone, sempre che la soluzione sia rispondente all'interesse del minore (cfr. il vigente art. 4, comma 5 *ter*, l. n. 184 del 1983).

Non dovrebbe accadere che, per il fatto di essere meno fortunato di altri bambini, il minore in stato di adottabilità si trovi ad essere privato della sua storia personale, oltre che delle relazioni e degli affetti familiari, che a lui fanno bene.

Anche con riferimento a tale ipotesi, dunque, appare irreversibile il processo di emersione dell'interesse del minore al rispetto e alla conservazione delle relazioni familiari che, in base ad una valutazione in concreto, risultino a lui di aiuto.

Con l'ordinanza in esame è stato rimesso alla Corte costituzionale il compito di individuare il modo più conforme al nostro ordinamento per consentire tale emersione, che oramai non appare più suscettibile di essere messa in discussione.